

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N.

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MEZZANA.

L'ANNO _____ IL GIORNO _____ DEL MESE DI _____ IN ROVATO, PRESSO IL MUNICIPIO, SITO IN VIA LAMARMORA,

N. 7 SONO COMPARSI I SIGG:

1- _____, NATO A _____ IL _____ IN
QUALITA' DI DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, NOMINATO
CON DECRETO SINDACALE N. _____, IL QUALE DICHIARA DI
AGIRE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ROVATO, VIA LAMARMORA
N. 7 - C.F. 00450610175;

2- _____, NATO A _____ IL _____ E
RESIDENTE IN VIA _____, (C.F. _____)
(DI SEGUITO DENOMINATO CONCESSIONARIO).

PREMESSO CHE CON DETERMINAZIONE N. _____, A SEGUITO DI
PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA, E' STATA AGGIUDICATA
DEFINITIVAMENTE AL _____ LA CONCESSIONE DI UNA
PORZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MEZZANA, PER LA DURATA DI ANNI 6
PROROGABILI DI ULTERIORI 6 ANNI, PER UN CORRISPETTIVO STABILITO
IN SEDE DI GARA PARI AD EURO _____;

TRA LE PARTI SOPRAELENATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:

ARTICOLO 1. - GESTIONE DEL PARCHEGGIO

1) IL COMUNE DI ROVATO, TRAMITE IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE
AFFIDA IN CONCESSIONE E GESTIONE ALLA SIG./SOCIETA' _____,

NATO A _____ IL _____ E RESIDENTE IN VIA _____, (C.F. _____ E P. IVA _____)

UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MEZZANA ROVATO (BS), PER UN PERIODO DI ANNI 6 PROROGABILI DI ULTERIORI 6 ANNI, CON I SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI.

2) IL PARCHEGGIO SARA' GESTITO DAL CONCESSIONARIO AD USO PRIVATO OBBLIGANDOSI A NON VARIARE LA DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA A PARCHEGGIO, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DELLE REGOLE LOCALI DI PUBBLICA SICUREZZA.

3) AD OGNI INGRESSO, SARANNO ESPOSTI CARTELLI CHE RIPRODURRANNO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO.

4) IL CONCESSIONARIO DOVRA' PROVVEDERE A RECINTARE L'AREA IN CONCESSIONE AL FINE DI DELIMITARE LA PARTE IN USO PUBBLICO E QUELLA IN USO PRIVATO.

5) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- CUSTODIA PERMANENTE DEL PARCHEGGIO PRIVATO E PUBBLICO, COMPRESSE LE RELATIVE EVENTUALI ATTREZZATURE, CON OBBLIGO DI VIGILARE, CON DILIGENZA, PER GARANTIRNE LA BUONA CONSERVAZIONE;
- LA MANUTENZIONE E LO SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO;
- RACCOLTA QUOTIDIANA DEI RIFIUTI ABBANDONATI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI PRESENTI SU TUTTA L'AREA DEL PARCHEGGIO;

8) SARANNO A CARICO DEL COMUNE:

- LA SOLA CONCESSIONE DELL'AREA;

ARTICOLO 2. - ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI

1) IL CONCESSIONARIO POTRA' EFFETTUARE, A PROPRIO ED ESCLUSIVO ONERE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, OPERE DI MIGLIORAMENTO E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

2) ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO LE ADDIZIONI ED I MIGLIORAMENTI, REALIZZATI DAL CONCESSIONARIO DIVENTERANNO DI PROPRIETA' DEL COMUNE SENZA CHE IL CONCESSIONARIO POSSA PRETENDERE AL RIGUARDO ALCUN INDENNIZZO.

3) ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO IL CONCESSIONARIO POTRA' ASPORTARE I BENI MOBILI DI SUA PROPRIETA', RIMETTENDO NEL PRISTINO STATO LE AREE STESSE E RICONSEGNANDO LE MEDESIME PREVIO VERBALE DI CONSTATAZIONE. QUALORA IL CONCESSIONARIO NON ASPORTI QUANTO DI SUA PROPRIETA' ENTRO I DIECI GIORNI DALLA SCADENZA DEL CONTRATTO STESSO, TALI BENI SI RITERRANNO CEDUTI GRATUITAMENTE IN PROPRIETA' AL COMUNE; COME TALI SARANNO INSERITI NEL PATRIMONIO COMUNALE.

ARTICOLO 3. - CORRISPETTIVO DOVUTO AL COMUNE

1) PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO IL CONCESSIONARIO SARA' TENUTO AL VERSAMENTO DI UN CORRISPETTIVO ANNUO DI EURO.

_____ DA CORRISPONDERSI IN RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE. IL CORRISPETTIVO E' INCREMENTATO, DAL SECONDO ANNO, DI UNA SOMMA PARI ALL'INDICE ISTAT FOI DELL'ANNO PRECEDENTE.

2) IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO ANCHE DI UNA SOLA RATA DEL CORRISPETTIVO DI GESTIONE, DI OLTRE 10 GIORNI RISPETTO ALLE DATE

PRESTABILITE IL PRESENTE CONTRATTO S'INTENDERA' RISOLTO DI FATTO
E PER COLPA DEL CONCESSIONARIO.

ARTICOLO 4. - SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) NEL CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO, IL
COMUNE PUO' CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI
DELL'ART. 1453 CC, PREVIA DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO 30 GIORNI.

2) SONO RITENUTE COMUNQUE GRAVI INADEMPIENZE DEL CONTRATTO:

- LA CESSIONE A TERZI DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO
PUBBLICO;
- LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO IN SEDE DI
GARA;
- IL VERIFICARSI DI RIPETUTI DISTURBI ALLA QUIETE PUBBLICA O IL
RIPETUTO MANIFESTARSI DI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO, RILEVATI
DALLE FORZE DELL'ORDINE, A CAUSA DEL COMPORTAMENTO DEL
CONCESSIONARIO O DEI SUOI FRUITORI;
- LA MANCATA MANUTENZIONE, SFALCIO E SCERBATURA DEL VERDE
PUBBLICO;

ARTICOLO 4.- RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1) IL CONCESSIONARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE VERSO IL
COMUNE E VERSO TERZI PER QUALSIASI DANNO CAUSATO DA LUI, DAL
SUO PERSONALE E DAI SUOI FRUITORI ALL'IMMOBILE O ALLE PARTI O
COSE COMUNI.

2) IL CONCESSIONARIO HA DEPOSITATO UNA POLIZZA ASSICURATIVA A
COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON
ADEGUATA COPERTURA.

ARTICOLO 5. - DURATA DEL CONTRATTO

1) IL PRESENTE CONTRATTO HA EFFETTO DALLA DATA DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE E HA LA DURATA DI SEI ANNI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI ANNI.

2) IL CONTRATTO NON E' RINNOVABILE TACITAMENTE.

3) IL CONTRATTO PUO' ESSERE PROROGATO O RINNOVATO, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI, SOLO PREVIA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ORGANO COMPETENTE DEL COMUNE.

4) IL CONTRATTO RIGUARDANDO ESPLICITAMENTE UNA CONCESSIONE E NON UNA LOCAZIONE COMMERCIALE NON PREVEDE AL TERMINE ALCUN TIPO DI INDENNIZZO PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO (EX ART. 34 DELLA L. 27 luglio 1978, n. 392). IL CONCESSIONARIO PARTECIPANDO AL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO ACCETTA CONSAPEVOLMENTE LA PRESENTE CLAUSOLA.

ARTICOLO 6. - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

1) TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO SORGERE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO SARANNO DEMANDATE AD UN COLLEGIO ARBITRALE.

2) LA PARTE CHE DARA' INIZIO ALLA CONTROVERSIA DESIGNERA' UN ARBITRO E CHIEDERA' ALL'ALTRA PARTE INTERESSATA DI DESIGNARE IL RISPETTIVO ARBITRO. QUALORA QUEST'ULTIMA NON PROVVEDESSE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICHIESTA, LA DESIGNAZIONE STESSA VERRA' DEMANDATA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA, SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE.

3) GLI ARBITRI COSI' DESIGNATI NOMINERANNO DI COLLEGIALE ACCORDO UN TERZO ARBITRO, CHE ASSUMERA' LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO.

4) IL COLLEGIO GIUDICHERA' SECONDO EQUITA'. IL LODO SARA' INAPPELLABILE ED IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

ARTICOLO 7. - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

1) OGNI SPESA INERENTE E CONSEGUENTE ALLA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO, NONCHÉ ALLA SUA REGISTRAZIONE È A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

2) SI RICHIEDE, AI FINI FISCALI, LA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 11 DELLA TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA AL D.P.R. 25 APRILE 1986, N. 131.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

PER LA CITTA' DI ROVATO

PER IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

LETTO E SOTTOSCRITTO CON L'APPROVAZIONE DI OGNI CLAUSOLA, IN SPECIE QUELLE DI CUI AGLI ARTICOLI 1, 2, 4, 6, 7 E 9.

PER LA CITTA' DI ROVATO

PER IL CONCESSIONARIO